SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 gennaio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERA 8 gennaio 2020.

Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale».

LA PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1956, n. 71 e successive modificazioni;

Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;

Delibera:

Sono apportate le seguenti modifiche alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale»:

Art. 1.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Interventi in giudizio)*. — 1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

2. Il Presidente della Giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, comprensive delle conclusioni, la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio.

3. Eventuali interventi di altri soggetti hanno luogo con le modalità di cui al comma precedente.

4. L'atto di intervento è depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'atto introduttivo del giudizio.

5. Il cancelliere dà comunicazione dell'intervento alle parti costituite.

6. La Corte decide sull'ammissibilità degli interventi.

7. Nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio.»

Art. 2.

Dopo l'art. 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis (Accesso degli intervenienti agli atti processuali)*. — 1. L'interveniente a norma dell'art. 4, commi da 3 a 7, nel caso in cui intenda prendere visione e trarre copia degli atti processuali, deposita contestualmente all'atto di intervento apposita istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilità dello stesso.

2. Il Presidente, sentito il relatore, fissa con decreto la trattazione dell'istanza in camera di consiglio per la sola decisione sull'ammissibilità dell'intervento.

3. Il cancelliere dà immediata comunicazione del decreto alle parti costituite e all'istante, i quali, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, hanno facoltà di depositare sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell'ammissibilità dell'intervento.

4. La Corte decide con ordinanza, a cui si applica il regime di pubblicità di cui all'art. 31.»

«Art. 4-*ter (Amici curiae)*. — 1. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possono presentare alla Corte costituzionale un'opinione scritta.

2. L'opinione non può superare la lunghezza di 25.000 caratteri, spazi inclusi, ed è inviata per posta elettronica alla cancelleria della Corte, che ne comunica l'avvenuta ricezione con posta elettronica.

3. Con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità.

4. Il decreto di cui al comma 3 è trasmesso a cura della cancelleria per posta elettronica alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della adunanza in camera di consiglio ed è pubblicato nel sito della Corte costituzionale.

5. Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni sono state ammesse con il decreto di cui al comma 3 non assumono qualità di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all'udienza.»

Art. 3.

Dopo l'art. 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis (Esperti)*. — 1. La Corte, ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite. Con l'autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare domande agli esperti.

2. Il cancelliere avverte le parti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in camera di consiglio.»

Art. 4.

L'art. 16, secondo comma, è sostituito nel testo seguente:

«2. Dopo la relazione, i difensori, di regola non più di due per parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni.».

Art. 5.

L'art. 23 è sostituito nel testo seguente:

«Art. 23 *(Norme di procedura per i ricorsi)*. — 1. Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano gli articoli 4, commi da 1 a 6, 4-*bis*, 4-*ter*, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.»

Art. 6.

L'art. 24, quarto comma, è sostituito nel testo seguente:

«4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, commi da 1 a 6, 4-*bis*, 4-*ter*, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17.».

Art. 7.

L'art. 25, quarto comma, è sostituito nel testo seguente:

«4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente, ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, commi da 1 a 6, 4-*bis*, 4-*ter*, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17.».

Art. 8.

1. Le presenti modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applicano anche ai giudizi pendenti a quella data.

Roma, 8 gennaio 2020

La Presidente: CARTABIA

20A00443

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 settembre 2019.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca «First 2017». (Decreto n. 1803/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008», n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», con particolare riferimento:

all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

all'art. 18 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Viste le «Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016», integrate con il d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 13 novembre 2018, n. 1-3355 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018, con le quali sono definite, tra l'altro, le «Modalità e tempistiche delle attività di valutazione *ex ante* e di contrattualizzazione nonché le disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie per i progetti» risultati ammessi al finanziamento a seguito della valutazione scientifica internazionale e delle verifiche di carattere amministrativo/finanziario operate dal Ministero;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2015, approvate con decreto n. 555 del 15 marzo 2018, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registro n. 104 in data 7 febbraio 2019, art. 3, con il quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare a strutture di servizio da individuare con successivo provvedimento;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 350 del 28 febbraio 2019, registrato dal competente Ufficio centrale del bilancio con n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale viene indicato che il decreto ministeriale n. 628 del 25 settembre 2018 registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2018 al foglio n. 3169 ha conferito l'incarico al prof. Giuseppe Valditara, in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, della direzione del «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca»;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 350 del 28 febbraio 2019, registrato dal competente Ufficio centrale del bilancio con n. 394 del 6 marzo 2019, che prevede all'art. 1, commi 1 e 4 rispettivamente:

che le risorse finanziarie iscritte in bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, e assegnate al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» vengono ripartite e affidate in gestione secondo gli allegati «A» «B» «C» «D» «E» del citato decreto;

che ai sensi del combinato disposto dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, al direttore generale della «Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca», è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di residui, competenza e cassa, di cui all'allegato «C» del citato decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 644 del 28 marzo 2019, registro UCB n. 825 del 2 aprile 2019, con il quale si procede alla assegnazione delle risorse finanziarie iscritte per l'anno 2019 nei capitoli di bilancio di questo Ministero ai dirigenti preposti agli uffici della Direzione generale comprensivo anche della delega per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto il regolamento (UE) n. 561/2014 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione del 6 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L n. 169 del 7 giugno 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL;

Visto il decreto ministeriale del 5 aprile 2017, n. 208, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017, registro n. 839, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (azione 005), es. fin. 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista la nota a firma del dirigente, prot. MIUR n. 18112 del 30 ottobre 2017, con la quale vengono individuati bandi internazionali da finanziare con fondi a valere sul FIRST 2017;

Vista la nota prot. MIUR n. 20554 del 12 dicembre 2017, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della Call, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento e comunicato inoltre che il totale dei Fondi FIRST impegnati sul bando in questione è pari ad euro 2.400.000,00;

Visto il documento ECSEL GB-2017-84 «Annual Work Plan and Budget 2017» con il quale la JU ECSEL ha pubblicato, il 22 febbraio 2017, i bandi ECSEL-2017-1 IA ed ECSEL-2017-2 RIA, comprensivo delle *Country specific eligibility rules*, che descrivono i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per i bandi ECSEL-2017-1 IA ed ECSEL-2017-2 RIA di cui trattasi non è stato possibile procedere all'emanazione dell'avviso integrativo;

Vista la decisione PAB-2017-30 dell'*Authorities Board* ECSEL, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate nell'ambito del bando ECSEL-2017- 2 RIA e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo 5G_GaN2 «Rice-trasmettitori RF per Base Station della nuova tecnologia 5G basati su processi avanzati al Nitruro di Gallio (GaN)», avente l'obiettivo di «dimostrare la capacità dei circuiti a microonde basati sul nitruro di gallio, GaN, e delle relative tecnologie 2.5D e 3D "*system-in-package*" e di soddisfare le specifiche richieste dai transceiver per le micro/macrocelle 5G.»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa da JU ECSEL nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale ECSEL-2017-2 RIA «5G_GaN2», di durata trentasei mesi salvo proroghe, in coerenza con la chiusura della programmazione, figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Padova - Dip. ingegneria dell'informazione-DEI, che ha presentato domanda di finanziamento per un costo progettuale di importo pari ad euro 962.500,00;

MEC - Microwave Electronics For Communications S.r.l., Piccola Impresa-Bologna, che ha presentato domanda di finanziamento per un costo progettuale di importo pari ad euro 1.000.000,00;

Inoltre, il soggetto proponente MEC - Microwave Electronics For Communications S.r.l., ha presentato dichiarazione di non soddisfare i parametri di affidabilità economico finanziaria e pertanto si impegna a fornire, nel caso di ammissione alle agevolazioni, una garanzia fideiussoria o assicurativa di importo pari al finanziamento riconosciuto dal MIUR. La mancata fornitura della suddetta garanzia fideiussoria o assicurativa determinerà la revoca del finanziamento.

Per un importo complessivo del costo del Progetto 5G_GaN2 di euro 1.962.500,00 - ricerca industriale;

Preso atto della procura speciale del 16 aprile 2018 con la quale è stato nominato soggetto capofila la società MEC-Microwave Electronics For Communications S.r.l. Bologna - piccola impresa, repertorio n. 430787;

Visto il *Consortium Agreement* 2018 con inizio del progetto in data 1° giugno 2018, di durata trentasei mesi, salvo proroghe;

Visto il d.d. n. 1822 del 13 luglio 2018 di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Davoli Franco - Università degli studi di Genova, registrato UCB in data 29 agosto 2018, n. 792, nota PEC/UCB n. 13773 del 30 agosto 2018, esperto designato dal C.N.G.R. con verbale del 19 giugno 2018;

Atteso che il prof. Davoli Franco con nota in data 25 maggio 2019, prot. MIUR n. 10370 del 27 maggio 2019, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Vista la relazione positiva economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. del 15 febbraio 2019, pervenuta al MIUR in data 19 febbraio 2019 prot. n. 2906;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2017 JU ECSEL con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sulle risorse del FIRST 2017, cap. 7345, per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»(*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione: RNA - COR n. 1345981, ID n. 1078570, richiesta ID n. 3752014 e CAR n. 4452 per l'Università degli studi di Padova - D.E.I. e il codice concessione RNA - COR n. 1345992, ID n. 1078518, richiesta ID n. 3752071 e CAR n. 4452 per la società MEC-Microwave Electronics For Communications S.r.l. - Bologna (capofila);

Verificato il sistema MISE di visura Deggendorf: MEC-Microwave Electronics For Communications S.r.l., identificativo richiesta n. 3239459 e Università degli studi di Padova identificativo richiesta n. 3239635, in data 23 luglio 2019;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 159/2011 relativi alla «Verifica certificazione antimafia» sono stati assolti, per la società MEC - Microwave Electronics For Communications S.r.l., PR_BOUTG_Ingresso_0081387_ 2019/08/08, scadenza 7 agosto 2020 Ministero dell'interno BDNA;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo 5G_GaN2 - «Rice-trasmettitori RF per Base Station della nuova tecnologia 5G basati su processi avanzati al Nitruro di Gallio (GaN)»- 2 RIA, codice CINECA n. ECSEL anno 2017_00032 del 22 maggio 2017, realizzato da Università degli studi di Padova - Dipartimento ingegneria dell'informazione - DEI, C.F. 8000648281 e società MEC-Microwave Electronics For Communications S.r.l. Bologna (capofila) C.F. 02449361209 - piccola impresa, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);

A tal riguardo, il soggetto proponente società MEC - Microwave Electronics For Communications S.r.l.- Bologna, ha dichiarato di non soddisfare i parametri di affidabilità economico finanziaria e pertanto si impegna a fornire, nel caso di ammissione alle agevolazioni, una garanzia fideiussoria o assicurativa di importo pari al finanziamento riconosciuto dal MIUR. La mancata fornitura della suddetta garanzia fideiussoria o assicurativa determinerà la revoca del finanziamento.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2018 e la sua durata è di trentasei mesi (salvo proroghe concesse solo se in coerenza con la chiusura della programmazione).

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 538.750,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore dei beneficiari: Università degli studi di Padova - Dipartimento ingegneria dell'informazione (DEI) e società MEC-Microwave Electronics For Communications S.r.l. Bologna (piccola impresa), a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017 cap. 7345, giusto riparto con decreto ministeriale n. 208/2017, e decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del Capitolo 7345 (Azione 005), E.F. 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017 cap. 7345, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto tecnico scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto tecnico scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte di tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate da tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto incluso lo scrivente Ministero.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1 come da bando ECSEL 2017, nella misura del:

a) 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici;

50% del contributo ammesso, nel caso di soggetti di natura privata.

In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o di polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

2. I beneficiari Università degli studi di Padova - Dip. ingegneria dell'informazione (DEI) e società MEC-Microwave Electronics For Communications S.r.l. - Bologna (piccola impresa), si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei soggetti beneficiari, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-3147

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

20A00369

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. J.P. Piccola s.c. a r.l., in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Coop. J.P. Piccola s.c. a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 59.864,00, si riscontra una massa debitoria di euro 66.556,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -10.281,00;

Considerato che in data 30 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto

prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. J.P. Piccola s.c. a r.l.», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 08329400967) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova (MN) il 16 aprile 1980 (C.F. ZNBSLN80D56E897K), e domiciliata in Milano (MI), via Visconti di Modrone, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00362

DECRETO 13 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mondo lavoro società cooperativa», in Treviglio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Mondo lavoro società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 9.172,00, si riscontra una massa debitoria di euro 110.263,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -101.091,00;

Considerato che in data 13 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mondo lavoro società cooperativa», con sede in Treviglio (BG) (codice fiscale 03911510166) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Rossana Rizzo, nata a Messina (ME) l'8 giugno 1965 (C.F. RZZRSN65H48F158F), e domiciliata in Milano (MI), viale Bianca Maria, n. 35.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00363

DECRETO 18 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «T. Logic società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP ha chiesto che la «T. Logic società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio è stato depositato dalla cooperativa al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 7.165.303,00, si riscontra una massa debitoria di euro 13.311.962,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 6. 246.260,00;

Considerato che in data 9 gennaio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 28 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 28 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Roberto Mantovano;

Decreta:

Art. 1.

La «T. Logic società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma, (codice fiscale 09979651008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964 (C.F. MNTRRT64H28F839M, e domiciliato in Roma - via della Panetteria n. 10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00355

DECRETO 18 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sirio società cooperativa consortile - in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Sirio società cooperativa consortile - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimonia-

le di euro 1.105.041,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.025.263,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -920.222,00;

Considerato che in data 25 giugno 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 28 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 28 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Marco Colombo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sirio società cooperativa consortile - in liquidazione», con sede in Lecco (LC), (codice fiscale 01271420133) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Colombo, (codice fiscale CLMMRC70B04B300N) nato a Busto Arsizio (VA) il 4 febbraio 1970, e domiciliato in Rescaldina (MI), via Ignazio Bossi n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00356

DECRETO 18 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tiglio società cooperativa in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Tiglio società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.050.802,00, si riscontra una massa debitoria di euro 5.462.604,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -4.486.210,00;

Considerato che in data 25 giugno 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 24 luglio 2019, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 28 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 28 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Giovanni Pisano;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tiglio società cooperativa in liquidazione», con sede in Brescia (BS), (codice fiscale 05056880155) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Pisano, (codice fiscale PSNGNN64L30D086E) nato a Cosenza (CS) il 30 luglio 1964, e domiciliato in Milano (MI), via Sottocorno n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00357

DECRETO 18 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tecno Impresa società cooperativa in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Tecno Impresa società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 386.861,00, si riscontra una massa debitoria di euro 407.808,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -140.947,00;

Considerato che in data 25 giugno 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 28 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 28 novembre 2019 dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Matteo Pellegrini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tecno Impresa società cooperativa - in liquidazione», con sede in Brescia (BS), (codice fiscale 01620320133) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Pellegrini, (codice fiscale PLLMTT72C15G388L) nato a Pavia (PV) il 15 marzo 1972, e domiciliato in Milano (MI), Piazza San Babila, n. 4/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00358

DECRETO 18 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Viticoltori del Garda società agricola cooperativa in liquidazione», in Moniga del Garda e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Viticoltori del Garda società agricola cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2018, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari a euro 941.287,00, si riscontrano una massa debitoria a breve pari a euro 1.340.914,00 ed un patrimonio netto negativo pari a euro - 781.547,00;

Considerato che in data 6 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Pier Franco Savoldi;

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa «Viticoltori del Garda società agricola cooperativa in liquidazione», con sede in Moniga del Garda (BS), (codice fiscale 01677540179) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Franco Savoldi, (codice fiscale SVLPFR70R19E333U) nato a Iseo (BS) il 19 ottobre 1970, e domiciliato in Clusane d'Iseo (BS), via Don Pierino Ferrari n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00360

DECRETO 27 dicembre 2019.

Scioglimento della «Logos service - società cooperativa di produzione e lavoro», in Apricena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative, Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 13 dicembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 aprile 2019 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 4 novembre 2019, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Fabio Antonio Spadaccino;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Logos Service - società cooperativa di produzione e lavoro» con sede in Apricena (FG) (codice fiscale 02257570719), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Antonio Spadaccino nato a Foggia il 7 agosto 1970, (codice fiscale SPDFNT70M07D643D), e ivi domiciliato in via A. Gramsci, 73.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 dicembre 2019

Il direttore generale: SCARPONI

20A00359

DECRETO 27 dicembre 2019.

Scioglimento della «U.NI 1964 società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dall'UNCI - Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, concluse con la proposta di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi, nonché presso l'Agenzia delle entrate, da cui risulta che la cooperativa è intestataria di proprietà immobiliari;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 aprile 2019 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 4 novembre 2019, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'inca-

rico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Pasqualino Felice Ambrosio;

Decreta:

Art. 1.

La «U.NI 1964 società cooperativa edilizia» con sede in Roma (codice fiscale 02912510589), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasqualino Felice Ambrosio nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 17 dicembre 1958 (codice fiscale MBRPQL58T17H931N), domiciliato in Roma, via Stefano Jacini n. 68.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 dicembre 2019

Il direttore generale: SCARPONI

20A00361

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Novalgina»

Estratto determina IP n. 890 del 16 dicembre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOVALGINE «500 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing» bottle 20 ml dal Belgio con numero di autorizzazione BE067995, intestato alla società Sanofi Belgium e prodotto da Nattermann & Cie Gmbh (DE), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gmm Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate MI.

Confezione: NOVALGINA «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml, codice A.I.C. n. 048182012 (in base 10) 1FYDRW(in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: noramidopirina metansolfonato sodico (metamizolo) 500 mg;

eccipienti: disodio idrogeno fosfato dodecaidrato, sodio idrogeno fosfato diidrato, saccarina sodica, olio misto 50/50 e acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Cit S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese, s.n.c. - Loc. Masotti - 51034 Serravalle Pistoiese (PT);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NOVALGINA «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml, codice A.I.C. n. 048182012.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NOVALGINA «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml, codice A.I.C. n. 048182012.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00370

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Evra».

Estratto determina IP n. 891 del 16 dicembre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale EVRA 203 µg/24h/33.9 µg/24h - Transdermal patch - 3 Transdermal patches autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/02/223/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: EVRA 6,0 mg/cerotto norelgestromina 600 mcg/cerotto etinilestradiolo 3 cerotti trasdermici in bustina uso trasdermico - codice A.I.C. n. 048236018 (in base 10), 1G01HL (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto trasdermico.

Ogni cerotto transdermico da 20 cm^2 contiene 6 mg di norelgestromina e 750 microgrammi di etinilestradiolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EVRA 6,0 mg/cerotto norelgestromina 600 mcg/cerotto etinilestradiolo 3 cerotti trasdermici in bustina uso trasdermico - codice A.I.C. n. 048236018; classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EVRA 6,0 mg/cerotto norelgestromina 750 mcg/cerotto etinilestradiolo 3 cerotti trasdermici in bustina uso trasdermico - codice A.I.C. n. 048236018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00371

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Paxabel».

Estratto determina IP n. 893 del 16 dicembre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FORLAX poudre pour solution buvable 10 g 20 sachets dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 338 997 8 3, intestato alla società Ipsen Consumer Healthcare (FR) e prodotto da Beaufour Ipsen Industrie (FR), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (Milano).

Confezione: PAXABEL «10 g polvere per soluzione orale» 20 bustine - codice A.I.C. n. 048164014 (in base 10), 1FXV5G (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: 10 g di macrogol 4000;

eccipienti: saccarina sodica (E954), aroma di arancio-pompelmo che contiene oli di arancia e pompelmo, succo d'arancia concentrato, citrale, acetaldeide, linalolo, etilbutirrato, alfaterpineolo, ottanale, beta e gamma esenolo, maltodestrina, gomma arabica, sorbitolo (E420), BHA (E320) e biossido di zolfo (E220).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato;

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PAXABEL «10 g polvere per soluzione orale» 20 bustine - codice A.I.C. n. 048164014; classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PAXABEL «10 g polvere per soluzione orale» 20 bustine - codice A.I.C. n. 048164014.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00372

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Capillarema».

Estratto determina IP n. 922 del 18 dicembre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CAPILAREMA 75 mg capsulas, 60 capsulas dal Portogallo con numero di autorizzazione 9359141, intestato alla società Baldacci Portugal SA e prodotto da Laboratori Baldacci S.p.a., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (Milano).

Confezione: CAPILLAREMA «75 mg capsule rigide» 30 capsule - codice A.I.C. n. 047384019 (in base 10), 1F61GM (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: aminaftone 75 mg;

eccipienti: talco, cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Costituenti della capsula: gelatina, eritrosina (E127), indigo carmine, diossido di titanio, acqua.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CAPILLAREMA «75 mg capsule rigide» 30 capsule - codice A.I.C. n. 047384019; classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CAPILLAREMA «75 mg capsule rigide» 30 capsule - codice A.I.C. n. 047384019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00373

Rettifica della determina IP n. 682 del 17 settembre 2019 concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Elocon».

Estratto determina IP n. 926 del 18 dicembre 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina IP n. 682 del 17 settembre 2019, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale ELOCON LOTION 0,1% W/W FL X 30 ML dalla Grecia con numero di autorizzazione 42361/10/21-06-2011, intestato alla società Merck Sharp & Dohme Aebe e prodotto da Famar S.A., il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019,

ove riportato:

Merck Sharp & Dohme Aebe

leggasi:

MSD A.F.V.E.E.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A00374

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Febuxostat Aristo».

Estratto determina n. 2/2020 del 2 gennaio 2020

Medicinale: FEBUXOSTAT ARISTO.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma Gmbh, Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlin.

Confezioni:

«80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 047005133 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 047005145 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047005158 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047005160 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: principio attivo: febuxostat.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Febuxostat Aristo» (febuxostat) per le confezioni di cui all'art. 1 è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00375

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Aristo».

Estratto determina n. 3/2020 del 2 gennaio 2020

Medicinale: ROSUVASTATINA ARISTO.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlin, Germania.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044981177 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044981189 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044981191(in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044981203 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: principio attivo: rosuvastatina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La confezione di cui all'art. 1 è collocata, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina Aristo» (rosuvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00376

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tigeciclina Fresenius Kabi»

Estratto determina n. 4/2020 del 2 gennaio 2020

Medicinale: TIGECICLINA FRESENIUS KABI.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., Via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala, Verona.

Confezione: «50 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 047975014 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: tigeciclina;

eccipienti: maltosio monoidrato, acido cloridrico (per aggiustamento del *pH)*, sodio idrossido (per aggiustamento del *pH)*.

Produttore principio attivo: Assia Chemical Industries Ltd., Teva-Tech site - Ramat Hovav Emek Sara , P.O. Box 2049, Beer Sheva 84874 - Israele.

Produttore prodotto finito: Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş. Sanayi Caddesi, No.: 13 Yenibosna/Bahçelievler/İstanbul - Turchia.

Confezionamento primario e secondario: Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş. Sanayi Caddesi, No.: 13 Yenibosna/Bahçelievler/İstanbul - Turchia.

Confezionamento secondario: Laboratori Fundacio Dau C/ De la letra C, 12-14, Polígono Industrial de la Zona Franca - 08040 Barcelona - Spagna.

Rilascio lotti: Laboratori Fundacio Dau C/ De la letra C, 12-14, Polígono Industrial de la Zona Franca 08040 Barcelona - Spagna.

Controllo lotti:

Laboratori Fundacio Dau C/ De la letra C, 12-14, Polígono Industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona - Spagna;

Eurofins Biopharma Product Testing Spain S.L.U. C/ Josep Argemi, 13-15, Esplugues de Llobregat, 08950 Barcelona - Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

«Tigeciclina Fresenius Kabi» è indicato negli adulti e nei bambini da otto anni di età per il trattamento delle seguenti infezioni:

infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI), escluse le infezioni del piede diabetico;

infezioni complicate intra-addominali (cIAI).

«Tigeciclina Fresenius Kabi» deve essere utilizzato soltanto nei casi in cui altri antibiotici alternativi non siano adeguati.

Fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli antibiotici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tigeciclina Fresenius Kabi» (tigeciclina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00377

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocuronio B. Braun»

Estratto determina n. 5/2020 del 2 gennaio 2020

Medicinale: ROCURONIO B. BRAUN.

Titolare A.I.C.: B.Braun Melsulgen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, 34212 - Germany.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 20 fiale in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 039052042 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile o per infusione.

Composizione:

principio attivo: rocuronio bromuro.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La confezione di cui all'art. 1 è collocata, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rocuronio B.Braun» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

In conseguenza dell'approvazione della variazione NL/H/1073/001/II/018/G (VC2/2017/562) si considerano modificati gli stampati di cui ai paragrafi 2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00378

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gefitinib Sandoz»

Estratto determina n. 6/2020 del 2 gennaio 2020

Medicinale: GEFITINIB SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italia.

Confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse (2×30×1 confezione multipla) in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046966077 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse (3×30×1 confezione multipla) in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046966089 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

principio attivo: Gefitinib.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gefitinib Sandoz» (gefitinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista (RNRL).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-

no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00379

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 3 gennaio 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Nicolò Andrea Roberto Gatto, Console onorario della Repubblica del Kazakhstan in Milano.

20A00352

Rilascio di *exequatur*

In data 3 gennaio 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Bernadette Therese C. Fernandez, Console generale della Repubblica delle Filippine in Milano.

20A00353

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario.

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 31 dicembre 2019.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.salute.gov.it

1. ABBVIE S.r.l. - S.R. 148 pontina, km 52 snc - Loc. Campoverde di Aprilia - 04011 Aprilia (Latina).

2. ACEL PHARMA S.r.l. - via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino).

3. ACME DRUGS S.r.l. - via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia).

4. ACS DOBFAR S.p.a. - viale Addetta 2a/12 - 20067 Tribiano (Milano).

5. ACS DOBFAR S.p.a. - via Rossini, 7/9/11- 20067 Tribiano (Milano).

6. ACS DOBFAR S.p.a. - nucleo industriale S. Atto - 64020 S. Nicolò a Tordino (Teramo).

7. ACS DOBFAR S.p.a. - via Laurentina km, 24,730 - 00071 Pomezia (Roma).

8. ADARE PHARMACEUTICALS S.r.l. - via Martin Luther King, 13 - 20060 Pessano con Bornago (Milano).

9. ALFA OMEGA S.r.l. - via Leonardo da Vinci, 28 - 44100 Copparo (Ferrara).

10. BELTAPHARM S.p.a. - via Stelvio, 66 - 20095 Cusano Milanino (Milano).

11. BIEFFE MEDITAL S.p.a. - via Nuova provinciale snc - 23034 Grosotto (Sondrio).

12. BIOPHARMA S.r.l. - via delle Gerbere, 20/22 - 00040 Santa Palomba - Pomezia - (Roma).

13. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH ITALIA S.p.a. - via Baviera, 9 - 20124 Noventa Padovana (Padova).

14. BRISTOL MYERS SQUIBB S.r.l. - Contrada del Ceraso - 03012 Anagni - (Frosinone).

15. BRUSCHETTINI S.r.l. - via Isonzo, 6 - 16147 Genova.

16. C.O.C. FARMACEUTICI S.p.a. - via Modena, 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna).

17. CAPUA BIOSERVICES S.p.a. - strada statale Appia, 46/48 - 81043 Capua (Caserta).

18. CEVA SALUTE ANIMALE S.p.a. - via Leopardi, 2/C - 42025 Cavriago (Reggio Emilia) .

19. CHELAB S.r.l. - via Resana, 25 - 31023 Resana (Treviso).

20. CHEMICALS LAIF S.p.a. - via Roma, 69 - 36020 Castegnero (Vicenza).

21. CHEMIFARMA S.p.a. - via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì (Forlì Cesena).

22. CICIEFFE S.r.l. - via G. Marconi, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo).

23. CIT S.r.l. - via Primo Villa, 17 - 20875 Burago Di Molgora (MB).

24. COLUMBUS PHARMA S.r.l. - via dell'Artigianato, 1 - 20032 Cormano (MI).

25. CORDEN PHARMA S.p.a. - viale Dell'Industria, 3 - 20867 Caponago (Monza Brianza).

26. DHL SUPPLY CHAIN S.p.a. - viale delle industrie, 2 - 20090 Settala (Milano).

27. DOX-AL Italia S.p.a. - via Mascagni, 6/A - 20050 Sulbiate (Milano).

28. EIGENMANN & VERONELLI S.p.a. - via Vigevano, 63/a, fraz. San Martino - 28069 Trecate (Novara).

29. ELI LILLY Italia S.p.a. - via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto fiorentino (Firenze).

30. EUROFINS BIOLAB S.r.l. - via Bruno Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano).

31. EUROFINS BIOLAB S.r.l. - via Reno n. 2 - 53036 Poggibonsi (Siena).

32. FARMILA THEA FARMACEUTICI S.p.a. - via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano).

33. FATRO S.p.a. - via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emila (Bologna).

34. FATRO S.p.a. - via Molini Emili, 2 - 25030 Maclodio (Brescia).

35. FIDIA FARMACEUTICI S.p.a. - via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

36. FRESENIUS KABI Italia S.r.l. - via Camagre, 41/43 - 37063 Isola della Scala (Verona).

37. FRIULCHEM S.p.a.- via San Marco, 23 - 33099 Vivaro (Pordenone).

38. GAMMATON S.r.l. - via XXIV maggio, 14 - 22070 Guanzate (Como).

39. HAEMOPHARM BIOFLUIDS s.r.l. - via dell'Industria, 6 - 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio).

40. HAUPT PHARMA Latina S.r.l. - strada statale, 156, Km 47, 600 - 04100 Borgo San Michele - Latina.

41. ICF INDUSTRIA CHIMICA FINE - via G. B. Benzoni, 50 - Fraz. Scannabue - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

42. I.M.S. Intermedi medicinali sintetici S.r.l. - via Venezia Giulia, 23- 20157 Milano.

43. INDUSTRIA ITALIANA INTREGRATORI TREI S.p.a. - via Affarosa, 4 - 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia).

44. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l. - via Cassia Nord, 3 - 53014 Monteroni D'Arbia (Siena).

45. INTERVET PRODUCTIONS S.r.l. - via Nettunense Km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina).

46. ISTITUTO DE ANGELI S.p.a. - Località Prulli, 3/C- 50066 Reggello (Firenze).

47. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE della Puglia e della Basilicata - via Manfredonia, 20 - 71121 Foggia (FG)

48. IZO S.r.l. a socio unico - Strada statale, 234 per Cremona Km 28,200 - 27013 Chignolo PO (Pavia).

49. KUEHNE+NAGEL S.r.l. - via Monte Bianco snc - 27010 Siziano (PV).

50. LABANALYSIS S.r.l. - viale Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia).

51. LABORATORIO CONTROLLI QUALITÀ DI FARMACI (CFQ)- IZSLER «BRUNO UBERTINI» - Edificio 9-piano II - via Bianchi, 9 - 25124 Brescia (Brescia).

52. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.p.a. - via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como).

53. LOGISTIC VERCESI S.r.l. via Emilia SNC - 20060 Vignate (MI).

54. MICROCHEM S.r.l. - via Turati, 2 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (Piacenza).

55. MITIM S.r.l. - via G.B. Cacciamali, 36 - 25125 Brescia (BS).

56. MONICO S.p.a. - via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre (Venezia).

57. NEOLOGISTICA S.r.l. .- Largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

58. NEOTRON PHARMA S.p.a. - via Stradello Aggazzotti, 104 - 41126 Modena.

59. PB BELTRACCHINI S.r.l. - via S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (Milano).

60. PFIZER Italia S.r.l. - via del Commercio, 25/26 - 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

61. PHARMA PARTNERS S.r.l. - via Ettore Strobino, n. 55/57 - 59100 Prato.

62. PLASMALIFE S.r.l. - via Monteresi, 3 - 53035 Monteriggioni (Siena).

63. PRIME EUROPEAN THERAPEUTICALS - EUTICALS S.p.a. - viale Milano, 86 - 26866 Lodi.

64. PRC TICINUM LAB S.r.l. - via Bovio, n. 6 - 28100 Novara.

65. QALIAN ITALIA S.r.l. - viale del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (Modena).

66. RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.p.a. - via Tito Speri, 14 - 00040 Pomezia (Roma).

67. S. M. FARMACEUTICI S.r.l. - via zona industriale - 85050 Tito scalo (Potenza).

68. S.A.L.F. LABORATORIO FARMACOLOGICO S.p.a. - via G. Mazzini, 9 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo).

69. SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.a. - via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi).

70. SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.a. via Morolense, 1/B - 03012 Anagni (Frosinone).

71. STERIGENICS ITALY S.p.a. -via Marzabotto, 4 - 40061 Minerbio (Bologna).

72. TEKNOFARMA S.p.a. - Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 -10156 Torino.

73. TEMMLER Italia S.r.l. - via delle industrie, 2 - 20061 Carugate (MI).

74. TOSVAR S.r.l. - via del lavoro, 10 - 20060 Pozzo D'Adda (Milano).

75. TUBILUX PHARMA S.p.a.-via Costarica, 20/22 - 00071 Pomezia (Roma).

76. UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.a. - via G. Di Vittorio, 36 - 25125 Brescia .

77. UPS HEALTHCARE Italia S.r.l. - via Formellese, Km 4,300 - 00060 Formello (Roma).

78. VETEM S.p.a. - Lungomare L. Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento).

79. VÉTOQUINOL Italia S.r.l. - via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (Forlì Cesena).

80. XPO SUPPLY CHAIN PHARMA Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

81. ZOETIS MANUFACTURING Italia S.r.l. - via F. Gorgone 6 s.n.c. - 95121 Catania.

82. ZOETIS MANUFACTURING MEDOLLA S.r.l. - via Rubadello, 6 - 40136 Medolla (Modena).

20A00354

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-017) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.